

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2570-A

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(**MELONI**)

E DAL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
(**NORDIO**)

Conversione in legge del decreto-legge 8 agosto 2025, n. 117,
recante misure urgenti in materia di giustizia

Presentato l'8 agosto 2025

(Relatrici: **BISA** e **DONDI**)

NOTA: La II Commissione permanente (Giustizia), il 18 settembre 2025, ha deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.

PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 2570 e rilevato che:

sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:

il provvedimento, composto da 11 articoli per un totale di 45 commi, appare riconducibile all'esigenza generale, espressa nel titolo del decreto-legge, di recare disposizioni urgenti in materia di giustizia, esigenza che il preambolo del provvedimento articola in 9 finalità: 1) agevolare il raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR); 2) dettare disposizioni temporanee in materia di applicazione di magistrati e di giudici onorari di pace; 3) prevedere un regime straordinario di trasferimento presso le corti d'appello in difficoltà rispetto agli obiettivi previsti dal PNRR; 4) prevedere applicazioni a distanza di magistrati ordinari; 5) attribuire poteri straordinari ai capi degli uffici giudiziari in condizioni di maggiore difficoltà nel raggiungimento degli obiettivi del PNRR; 6) disciplinare specificamente il tirocinio dei magistrati ordinari in procinto di essere nominati, affinché anch'essi possano contribuire al raggiungimento degli obiettivi previsti dal PNRR; 7) differire i termini di entrata in vigore delle disposizioni in materia di tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie; 8) intervenire sul processo civile al fine di eliminare incumbenti non utili rispetto alla definizione dei procedimenti per accertamento tecnico preventivo in materia previdenziale e assistenziale; 9) aumentare la dotazione organica della magistratura ordinaria; ciò premesso, potrebbe essere oggetto di approfondimento la riconducibilità alle finalità sopra descritte dell'articolo 6, comma 9 (in materia di formazione degli albi dei pedagogisti e degli educatori professionali socio-pedagogici);

con riferimento al rispetto del requisito dell'immediata applicazione delle misure previste dai decreti-legge, di cui all'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988, si segnala che dei 45 commi, 6 richiedono l'adozione di provvedimenti attuativi; in particolare, è prevista l'adozione di 1 decreto ministeriale e 4 provvedimenti di altra natura (di competenza del Consiglio superiore della magistratura (CSM) ovvero dei capi degli uffici giudiziari);

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

l'articolo 1, al comma 2, dispone che, in relazione all'applicazione dei magistrati e al possibile trasferimento temporaneo di un magistrato da un ufficio giudiziario ad un altro per esigenze di servizio specifiche, istituiti disciplinati dall'articolo 110 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), siano sempre ritenute imprescindibili e prevalenti le esigenze di celere definizione dei pro-

cedimenti pendenti in relazione al rispetto dei tempi del PNRR; in proposito, la disposizione richiama espressamente il comma 3-*bis* del menzionato articolo 110 secondo cui, quando l'applicazione del magistrato debba essere disposta per uffici dei distretti di corte di appello di Caltanissetta, Catania, Catanzaro, Lecce, Messina, Napoli, Palermo, Salerno, Reggio di Calabria, il CSM provvede d'urgenza nel termine di 15 giorni dalla richiesta ed entro 30 giorni per ogni altro ufficio; a fronte dei due diversi termini previsti dal citato comma 3-*bis* e tenuto altresì conto che, da un lato, la relazione illustrativa fa riferimento ad una « procedura accelerata » e, dall'altro, la relazione tecnica specifica che il CSM « provvede d'urgenza nel termine di 15 giorni dalla richiesta », la formulazione della disposizione in esame potrebbe essere approfondita precisando il termine entro cui il CSM debba provvedere;

il testo originario del provvedimento non risulta corredato né di analisi tecnico-normativa (ATN) né di analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

formula, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-*bis* e 96-*bis* del Regolamento, la seguente osservazione:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire la formulazione dell'articolo 1, comma 2, precisando il termine entro cui il CSM debba provvedere sulla richiesta di applicazione o trasferimento di magistrati ai sensi dell'articolo 110 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge n. 2570, di conversione in legge del decreto-legge 8 agosto 2025, n. 117, recante misure urgenti in materia di giustizia;

rilevato che:

il decreto-legge è composto da 11 articoli;

il decreto-legge, al fine di agevolare il raggiungimento degli obiettivi previsti nel settore della giustizia dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) entro il 30 giugno 2026, amplia temporaneamente le possibilità di impiego dei magistrati addetti all'Ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione e, per altro verso, reca disposizioni relative alle supplenze dei giudici onorari di pace (articolo 1), mira ad incrementare la dotazione organica delle corti d'appello,

favorendo il trasferimento dei magistrati ordinari per agevolare lo smaltimento dei procedimenti civili maturi per la decisione (articolo 2), prevede un piano straordinario di applicazione a distanza di magistrati ordinari per la definizione da remoto di procedimenti civili (articolo 3), conferisce poteri straordinari ai capi degli uffici per la riorganizzazione del lavoro all'interno degli stessi uffici (articolo 4), reca disposizioni in materia di tirocinio dei magistrati ordinari (articolo 5), differisce una serie di termini in materia di giustizia e di professioni pedagogiche (articolo 6), dispone la sospensione del procedimento civile per consentire lo svolgimento della consulenza tecnica d'ufficio in materia di invalidità e inabilità (articolo 7), provvede all'adeguamento della dotazione organica del personale della magistratura ordinaria al fine di destinare l'organico in aumento agli uffici di sorveglianza (articolo 8), autorizza la proposizione della domanda di riparazione anche in pendenza di giudizio (articolo 9), reca disposizioni per la copertura degli oneri derivanti dagli articoli 2, 6 e 8 (articolo 10) e sulla propria entrata in vigore (articolo 11);

ritenuto che, per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:

le disposizioni del provvedimento risultano riconducibili alla materia « giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa », attribuita alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

La V Commissione,

esaminato il disegno di legge n. 2570, che dispone la conversione in legge del decreto-legge n. 117 del 2025, recante misure urgenti in materia di giustizia;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

a seguito dell'abrogazione, a far data dal 9 ottobre 2010, da parte dell'articolo 2268, comma 1, numero 842, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, della legge n. 100 del 1987, il richiamo all'articolo 1, comma 5, di tale legge contenuto nell'articolo 3 della legge n. 133 del 1998 è stato riferito, in via interpretativa, all'articolo 17 della legge n. 266 del 1999, che reca

disposizioni attuative dei medesimi princìpi in materia di impiego del coniuge dipendente statale di un magistrato ordinario trasferito ad una sede disagiata;

l'attuazione delle predette disposizioni, per effetto del richiamo contenuto nell'articolo 2, comma 5, del decreto in esame all'applicazione dell'articolo 3 della legge n. 133 del 1998, non determina il riconoscimento di benefici economici in favore del coniuge dipendente pubblico di un magistrato trasferito ad una sede disagiata, anche nei casi in cui il coniuge sia anch'esso un magistrato;

in virtù del rinvio operato dal medesimo articolo 2, comma 5, del decreto in esame all'articolo 5 della legge n. 133 del 1998, in materia di valutazione dei servizi prestati nelle sedi disagiate a seguito di trasferimento d'ufficio, il riconoscimento ai magistrati trasferiti presso le corti di appello di un'anzianità di servizio doppia per ogni anno di effettivo servizio prestato nella sede rileva esclusivamente ai soli fini del primo tramutamento per un posto di grado pari a quello occupato in precedenza e non determina alcuna accelerazione di carriera o di progressione economica dei magistrati interessati;

si concorda sull'esigenza di modificare il primo periodo del comma 11 dell'articolo 3 del decreto-legge in esame, al fine di circoscrivere il rinvio effettuato dalla medesima disposizione ai soli commi 1 e 2 dell'articolo 2 della legge n. 133 del 1998, al fine di escludere dubbi interpretativi in ordine all'eventuale riconoscimento dei benefici di cui al comma 3 del medesimo articolo 2;

le disposizioni di cui all'articolo 5 non determinano, per i magistrati dichiarati idonei all'esito dei concorsi banditi fino al 31 dicembre 2024, un aumento della durata del periodo di formazione presso la Scuola superiore della magistratura disciplinato dall'articolo 20 del decreto legislativo n. 26 del 2006;

la quantificazione degli oneri derivanti, per l'anno 2025, dall'organizzazione e dallo svolgimento delle procedure concorsuali di reclutamento di 58 unità di magistrati ordinari, di cui all'articolo 8, comma 1, è stata effettuata sulla base del dato storico previsto per altre procedure concorsuali della stessa natura, considerando, in particolare, una spesa di 600.000 euro per l'affitto dei locali per lo svolgimento della prova scritta, una spesa di 470.000 euro per i compensi dei commissari e del personale di vigilanza, spese per cancelleria, carta e stampati pari a 55.000 euro, spese di facchinaggio pari a 150.000 euro e spese per la schermatura elettronica pari a 16.000 euro;

rilevata l'opportunità di chiarire in modo espresso che l'articolo 3, comma 1, della legge n. 133 del 1998 si interpreta nel senso che, a decorrere dal 9 ottobre 2010, al coniuge dipendente statale di un magistrato ordinario trasferito ad una sede disagiata si applica l'articolo 17 della legge n. 266 del 1999,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

all'articolo 3, comma 11, primo periodo, sostituire le parole: « prevista dall'articolo 2 della legge 4 maggio 1998, n. 133 » con le seguenti: « prevista dall'articolo 2, commi 1 e 2, della legge 4 maggio 1998, n. 133 »;

e con la seguente condizione:

all'articolo 2, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

« 5-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 4 maggio 1998, n. 133, si interpretano nel senso che a decorrere dal 9 ottobre 2010 al coniuge dipendente statale di un magistrato ordinario trasferito ad una sede disagiata si applica l'articolo 17 della legge 28 luglio 1999, n. 266 ».

PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE

(CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)

La XI Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge n. 2570, di conversione in legge del decreto-legge 8 agosto 2025, n. 117, recante misure urgenti in materia di giustizia;

rilevato che il provvedimento in esame introduce disposizioni che incidono sull'organizzazione giudiziaria e sul processo civile per agevolare il raggiungimento, entro il termine del 30 giugno 2026, degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), disposizioni volte ad adeguare l'organico della magistratura ordinaria alle attività connesse al controllo dell'esecuzione delle pene e alla tutela dei diritti delle persone detenute o soggette a misure restrittive della libertà personale, nonché disposizioni volte ad integrare la disciplina degli indennizzi riconosciuti per la violazione del termine ragionevole del processo al fine di rendere ancora più efficaci le

misure adottate con la legge n. 89 del 2001 (cosiddetta « legge Pinto »);

preso atto che il comma 9 dell'articolo 6 proroga il termine di presentazione delle domande di iscrizione ai costituendi albi dei pedagogisti e degli educatori professionali socio-pedagogici;

preso atto altresì che l'articolo 7 modifica la procedura relativa all'intervento del consulente tecnico d'ufficio nelle controversie in materia di invalidità o inabilità civile, prevedendo la sospensione del procedimento per l'espletamento della consulenza medesima,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

La XIV Commissione,

esaminato il disegno di legge n. 2570, di conversione del decreto-legge 8 agosto 2025, n. 117, recante misure urgenti in materia di giustizia;

considerato che il provvedimento introduce modifiche, sia transitorie sia a regime, di rilevante importanza nell'organizzazione della giustizia civile, al fine di garantire il rispetto degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), con particolare riferimento alla semplificazione delle procedure, al potenziamento dell'organico della magistratura ordinaria e alla razionalizzazione dei tempi dei processi civili;

valutata positivamente l'introduzione di misure per l'efficienza del processo civile, come la semplificazione dei procedimenti di accertamento tecnico preventivo, l'ampliamento delle modalità di applicazione a distanza per i magistrati e la riorganizzazione dei carichi di lavoro presso gli uffici giudiziari;

considerato che la modifica alla disciplina degli indennizzi per violazione del termine ragionevole del processo risponde a un'esigenza di adeguamento alle pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo e mira a garantire il rispetto degli *standard* di efficacia e rapidità del sistema giudiziario;

rilevato infine che il provvedimento non evidenzia profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

TESTO

DEL DISEGNO DI LEGGE

—

Conversione in legge del decreto-legge 8 agosto 2025, n. 117, recante misure urgenti in materia di giustizia.

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 8 agosto 2025, n. 117, recante misure urgenti in materia di giustizia.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

TESTO

DELLA COMMISSIONE

—

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 agosto 2025, n. 117, recante misure urgenti in materia di giustizia.

Art. 1.

1. Il decreto-legge 8 agosto 2025, n. 117, recante misure urgenti in materia di giustizia, è convertito in legge **con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge**.

2. *Identico*.

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

All'articolo 1:

al comma 1, dopo le parole: « Componente 1 » sono inserite le seguenti: « , Riforma 1.4, », le parole: « dall'articolo 115, comma 3, del » sono sostituite dalle seguenti: « dall'articolo 115, comma 3, dell'ordinamento giudiziario, di cui al » e le parole: « comma 3 del regio decreto » sono sostituite dalle seguenti: « comma 3, dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto »;

al comma 2, al primo periodo, le parole: « dell'articolo 110 del » sono sostituite dalle seguenti: « dell'articolo 110 dell'ordinamento giudiziario, di cui al » e dopo le parole: « Componente 1 » sono inserite le seguenti: « , Riforma 1.4, », e, al secondo periodo, dopo le parole: « il Consiglio superiore della magistratura provvede » sono inserite le seguenti: « nel termine di quindici giorni »;

al comma 3, le parole: « all'articolo 13 » sono sostituite dalle seguenti: « agli articoli 13 e 30-bis, comma 1, »;

dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

« 3-bis. All'articolo 29, comma 9, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, le parole: “successivo a quello di immissione nel ruolo” sono soppresse ».

All'articolo 2:

al comma 1, primo periodo, dopo le parole: « Componente 1 » sono inserite le seguenti: « , Riforma 1.4, »;

al comma 2, le parole: « dall'entrata in vigore » sono sostituite dalle seguenti: « dalla data di entrata in vigore »;

al comma 3, secondo periodo, le parole: « 30 giugno 2026 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2026 »;

dopo il comma 4 è inserito il seguente:

« 4-bis. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nei limiti di spesa stabiliti dal comma 6, il Consiglio superiore della magistratura bandisce una nuova procedura di interpello, avente a oggetto i posti rimasti scoperti all'esito della procedura di cui al comma 2 presso le sedi di corte d'appello individuate a norma del comma 1, e delibera il trasferimento dei magistrati che ne fanno richiesta »;

dopo il comma 5 è inserito il seguente:

« 5-bis. Le disposizioni dell'articolo 3, comma 1, della legge 4 maggio 1998, n. 133, si interpretano nel senso che a decorrere dal 9 ottobre 2010 al coniuge dipendente statale di un magistrato ordinario trasferito ad una sede disagiata si applica l'articolo 17 della legge 28 luglio 1999, n. 266 »;

al comma 6, le parole: « al comma 4 » sono sostituite dalle seguenti: « ai commi 4 e 4-bis ».

All'articolo 3:

al comma 1, primo periodo, le parole: « dall'articolo 110 del » sono sostituite dalle seguenti: « dall'articolo 110 dell'ordinamento giudiziario, di cui al » e dopo le parole: « Componente 1 » sono inserite le seguenti: « , Riforma 1.4, »;

al comma 2, il terzo periodo è sostituito dal seguente: « La deliberazione che bandisce la procedura di interpello fissa un termine, non superiore a quindici giorni dalla sua pubblicazione, per la presentazione della domanda di applicazione a distanza »;

al comma 4, le parole: « terzo periodo, » sono soppresse e la parola: « propongono » è sostituita dalla seguente: « presentano »;

al comma 5, primo periodo, la parola: « proposizione » è sostituita dalla seguente: « presentazione »;

al comma 7, primo periodo, le parole: « tiene le udienze » sono sostituite dalle seguenti: « svolge le udienze »;

al comma 8 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e, in caso contrario, chiede al Consiglio superiore della magistratura di disporre la cessazione anticipata dell'applicazione a distanza del magistrato medesimo »;

al comma 9, primo periodo, dopo le parole: « della applicazione » sono inserite le seguenti: « a distanza » e dopo le parole: « maturi per la decisione, » è inserita la seguente: « individuandoli »;

al comma 11, al primo periodo, dopo le parole: « prevista dall'articolo 2 » sono inserite le seguenti: « , commi 1 e 2, » e, al terzo periodo, le parole: « , nonché con altre indennità » sono soppresse.

All'articolo 4:

al comma 1, primo periodo, dopo le parole: « individuati dal Consiglio superiore » sono inserite le seguenti: « della magistratura »;

al comma 2, primo periodo, dopo le parole: « In attuazione del piano » sono inserite le seguenti: « di cui al comma 1 » e le parole: « 7-ter, del regio decreto » sono sostituite dalle seguenti: « 7-ter dell'ordinamento giudiziario, di cui al citato regio decreto »;

al comma 3, primo periodo, dopo le parole: « Nell'elaborazione del piano » sono inserite le seguenti: « di cui al comma 1 » e le parole: « rientranti delle materie » sono sostituite dalle seguenti: « rientranti nelle materie »;

al comma 4, dopo le parole: « Il piano » sono inserite le seguenti: « di cui al comma 1 »;

dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

« 4-bis. Al fine di agevolare il raggiungimento dell'obiettivo di riduzione della durata attesa dei processi civili previsto dalla Missione

1, Componente 1, Riforma 1.4, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, per l'anno 2026 conserva efficacia, quanto all'individuazione del carico esigibile, il programma per la gestione dei procedimenti civili e penali pendenti di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, redatto dal capo dell'ufficio giudiziario per l'anno 2025. Il termine previsto dall'articolo 37, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 98 del 2011 è differito al 31 gennaio 2027.

4-ter. I termini previsti dall'articolo 7-bis, comma 2.5, dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per l'approvazione, da parte del Consiglio superiore della magistratura, dei progetti tabellari degli uffici giudicanti nonché i termini previsti dall'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, per l'approvazione dei progetti organizzativi per le procure della Repubblica per il quadriennio 2026-2029 sono prorogati di sessanta giorni ».

All'articolo 5:

al comma 1, alinea, le parole: « bandito con il decreto ministeriale 9 ottobre 2023, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 81 del 24 ottobre 2023 » *sono sostituite dalle seguenti:* « indetto con il decreto del Ministro della giustizia 9 ottobre 2023, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4^a serie speciale, n. 78 del 13 ottobre 2023, come rettificato ai sensi dell'avviso di rettifica pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4^a serie speciale, n. 81 del 24 ottobre 2023, ».

All'articolo 6:

al comma 1, dopo le parole: « le parole » *è inserito il seguente segno d'interpunzione:* « : »;

il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 28 è abrogato;

b) all'articolo 32:

1) al comma 3, le parole: “31 ottobre 2025” sono sostituite dalle seguenti: “31 ottobre 2026”;

2) il comma 4 è abrogato »;

al comma 3, le parole: « n. 69 del 2013, » *sono sostituite dalle seguenti:* « n. 69 del 2013 »;

al comma 7, lettera a), numero 4), dopo le parole: « di cui al comma 13 » *è inserito il seguente segno d'interpunzione:* « , »;

al comma 9, dopo le parole: « le parole », *ovunque ricorrono, è inserito il seguente segno d'interpunzione:* « : », *le parole:* « presente legge, » *sono sostituite dalle seguenti:* « presente legge » *ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo:* « Resta ferma, fino alla prima formazione dell'elenco di cui al citato articolo 10, comma 2, della legge n. 55 del

2024, la possibilità di esercitare le professioni di pedagogo, di educatore professionale socio-pedagogico e di educatore nei servizi educativi per l'infanzia anche qualora non sia stata presentata la domanda di iscrizione ai sensi del medesimo articolo 10, comma 2, della legge n. 55 del 2024 ».

All'articolo 7:

al comma 1:

alla lettera a), dopo le parole: « le parole » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « : »;

alla lettera b), capoverso, primo periodo, le parole: « quest'ultimo, determina » sono sostituite dalle seguenti: « quest'ultimo determina »;

al comma 2, le parole: « della presente disposizione » sono sostituite dalle seguenti: « del presente decreto ».

Dopo l'articolo 7 è inserito il seguente:

« Art. 7-bis. – (Modifiche al codice del processo amministrativo in materia di giurisdizione esclusiva sui provvedimenti dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale e altre disposizioni per agevolare l'adempimento spontaneo dei provvedimenti medesimi) – 1. Al fine di agevolare il raggiungimento, entro il 30 giugno 2026, degli obiettivi previsti in materia di processo civile dal Piano nazionale di ripresa e resilienza mediante la devoluzione del contenzioso relativo alle controversie riguardanti i provvedimenti di competenza dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, al codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 119, comma 1, dopo la lettera b) è inserita la seguente:

“b-bis) i provvedimenti adottati dall'Agenzia per la cybersicurezza nazionale”;

b) all'articolo 133, comma 1, lettera l), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, e dall'Agenzia per la cybersicurezza nazionale”.

2. Ai fini della deflazione del contenzioso mediante l'adempimento spontaneo delle prescrizioni impartite dall'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, l'Agenzia medesima, nell'esercizio delle proprie funzioni sanzionatorie, può assegnare al soggetto inadempiente, nei casi di motivata impossibilità, un congruo termine per la realizzazione degli adempimenti, ivi compresi quelli relativi alle misure di sicurezza, previsti dalla normativa di riferimento. Con il regolamento di cui all'articolo 17, comma 4-quater, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, sono stabiliti i presupposti e le modalità per l'attuazione del primo periodo del presente comma ».

Dopo l'articolo 8 è inserito il seguente:

« Art. 8-bis. – (Autorizzazione di spesa per le finalità di cui all'articolo 97-ter delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, in materia di accertamento della fattibilità tecnica di particolari modalità di controllo dell'esecuzione di provvedimenti dell'autorità giudiziaria) – 1. Per le finalità di cui all'articolo 97-ter delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è autorizzata, in favore del Ministero dell'interno, la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2025.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131, che, alla data del 16 settembre 2025, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e restano, pertanto, acquisite all'entrata del bilancio dello Stato ».

All'articolo 9:

al comma 1, lettera b):

al numero 3), dopo la parola: « Ferma » è inserita la seguente: « restando »;

al numero 5), capoverso 12-bis, primo periodo, la parola: « , rinnovano » è sostituita dalla seguente: « rinnovano »;

al numero 6):

al capoverso 12-ter, le parole: « l'entrata » sono sostituite dalle seguenti: « la data di entrata » e le parole: « dalla entrata » sono sostituite dalle seguenti: « dalla data di entrata »;

al capoverso 12-quater, primo periodo, le parole: « dalla entrata » sono sostituite dalle seguenti: « dalla data di entrata » e dopo le parole: « agli articoli 840-bis » sono inserite le seguenti: « , secondo comma, ».

All'articolo 10:

al comma 1, le parole: « , della Missione » sono sostituite dalle seguenti: « della missione »;

al comma 2, al primo periodo, le parole: « all'articolo 3 » sono sostituite dalle seguenti: « agli articoli 3 e 8-bis » e, al secondo periodo, la parola: « previste » è sostituita dalla seguente: « disponibili ».

All'allegato 1, Tabella B:

le parole: « Magistrati ordinari » sono sostituite dalle seguenti: « N. Magistrati ordinari »;

dopo le parole: « dal 1° luglio 2026. » sono aggiunti i seguenti segni d'interpunzione: « ”. ».

Decreto-legge 8 agosto 2025, n. 117, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 dell'8 agosto 2025.

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Misure urgenti in materia di giustizia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante « Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri » e, in particolare, l'articolo 15;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di introdurre disposizioni che incidono sull'organizzazione giudiziaria e sul processo civile per agevolare il raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano nazionale di ripresa e resilienza entro il termine del 30 giugno 2026;

Ritenuta, quindi, la straordinaria necessità e urgenza di dettare disposizioni temporanee in materia di applicazione di magistrati e di giudici onorari di pace, nonché di prevedere un regime straordinario di trasferimento presso le corti d'appello in difficoltà rispetto agli obiettivi previsti dal piano nazionale di ripresa e resilienza;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di prevedere applicazioni a distanza di magistrati ordinari;

Ritenuta inoltre la straordinaria necessità e urgenza di attribuire poteri straordinari ai capi degli uffici giudiziari in condizioni di maggiore difficoltà nel raggiungimento degli obiettivi del piano nazionale di ripresa e resilienza entro il termine del 30 giugno 2026, affinché gli stessi predispongano un piano straordinario che ne consenta il conseguimento;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di disciplinare specificamente il tirocinio dei magistrati ordinari in procinto

TESTO DEL DECRETO-LEGGE COMPRENDENTE LE
MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

di essere nominati, affinché anch'essi possano contribuire al raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano nazionale di ripresa e resilienza da parte delle corti di appello;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di differire i termini di entrata in vigore delle disposizioni in materia di tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, di competenze del giudice di pace e di funzioni dei magistrati ausiliari, al fine di non distogliere risorse necessarie al perseguimento degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza entro il termine del 30 giugno 2026 nonché di assicurare anche per l'anno 2026 il funzionamento dei tribunali di Avezzano, Lanciano, Sulmona e Vasto e delle sezioni distaccate insulari di Portoferraio, Ischia e Lipari e di consentire ai professionisti dell'educazione l'esercizio delle attività disciplinate dalla legge 15 aprile 2024, n. 55 sino al completamento delle norme relative alla formazione dell'albo professionale, all'avvio delle prime operazioni elettorali, all'indizione e celebrazione delle elezioni dei Consigli dell'Ordine territoriali e nazionale e al completamento della disciplina della struttura e delle funzioni degli organi rappresentativi e degli altri organi dell'Ordine;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza, a fini acceleratori, di intervenire sul processo civile al fine di eliminare incombenti non utili rispetto alla definizione dei procedimenti per accertamento tecnico preventivo in materia previdenziale e assistenziale;

Ritenuta altresì la straordinaria necessità e urgenza di aumentare la dotazione organica della magistratura ordinaria, in funzione dell'adeguamento della magistratura di sorveglianza alle attività connesse al controllo dell'esecuzione delle pene e alla tutela dei diritti delle persone detenute o soggette a misure restrittive della libertà personale, in modo tale da consentire l'operatività dell'ampliamento in un momento immediatamente successivo alla scadenza del termine previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché di intervenire

ulteriormente sulla disciplina degli indennizzi riconosciuti per la violazione del termine ragionevole del processo per il più efficiente e rapido smaltimento dei pagamenti nonché al fine di evitare ulteriori condanne da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 4 agosto 2025;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

(Disposizioni in materia di applicazione di magistrati e di giudici onorari di pace)

1. Fino al 30 giugno 2026, il primo presidente della Corte di cassazione, al fine di garantire la celere definizione dei procedimenti pendenti in relazione al rispetto dei tempi previsti dalla Missione 1, Componente 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, può applicare i magistrati addetti all'ufficio del massimario e del ruolo alle sezioni della Corte per lo svolgimento delle funzioni giurisdizionali di legittimità in materia civile, oltre il limite previsto dall'articolo 115, comma 3, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e fino ad un numero massimo di cinquanta magistrati, anche in deroga ai requisiti di anzianità di servizio e alla valutazione di professionalità richiesti dal citato articolo 115, comma 3 del regio decreto n. 12 del 1941.

2. Fino al 30 giugno 2026, ai fini dell'applicazione dell'articolo 110 del regio decreto n. 12 del 1941, sono sempre ritenute imprescindibili e prevalenti le esigenze di celere definizione dei procedimenti pendenti in relazione al rispetto dei tempi previsti dalla Missione 1, Componente 1 del Piano nazionale di ripresa e

Articolo 1.

Art. 1.

(Disposizioni in materia di applicazione di magistrati e di giudici onorari di pace)

1. Fino al 30 giugno 2026, il primo presidente della Corte di cassazione, al fine di garantire la celere definizione dei procedimenti pendenti in relazione al rispetto dei tempi previsti dalla Missione 1, Componente 1, **Riforma 1.4**, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, può applicare i magistrati addetti all'ufficio del massimario e del ruolo alle sezioni della Corte per lo svolgimento delle funzioni giurisdizionali di legittimità in materia civile, oltre il limite previsto dall'articolo 115, comma 3, **dell'ordinamento giudiziario, di cui al** regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e fino ad un numero massimo di cinquanta magistrati, anche in deroga ai requisiti di anzianità di servizio e alla valutazione di professionalità richiesti dal citato articolo 115, comma 3, **dell'ordinamento giudiziario, di cui al** regio decreto.

2. Fino al 30 giugno 2026, ai fini dell'applicazione dell'articolo 110 **dell'ordinamento giudiziario, di cui al** regio decreto n. 12 del 1941, sono sempre ritenute imprescindibili e prevalenti le esigenze di celere definizione dei procedimenti pendenti in relazione al rispetto dei tempi previsti dalla Missione 1, Componente 1, **Riforma**

Art. 1.

resilienza. In questi casi il Consiglio superiore della magistratura provvede ai sensi del comma 3-*bis* del medesimo articolo 110 e non si applica il comma 6.

3. Fino al 30 giugno 2026, in deroga all'articolo 13 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, il giudice onorario di pace può essere destinato in supplenza anche per ragioni relative alle vacanze nell'organico dei giudici professionali.

Art. 2.

Articolo 2.

(Incentivi al trasferimento presso le corti d'appello)

1. Presso le corti d'appello che, al 30 giugno 2025, non hanno raggiunto gli obiettivi previsti dalla Missione 1, Componente 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, e che sono individuate dal Consiglio superiore della magistratura con deliberazione adottata entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere destinati, in numero non superiore a venti, magistrati che abbiano conseguito almeno la prima valutazione di professionalità e siano provenienti da sedi diverse da quelle individuate dal Consiglio nonché da distretti di corte di appello diversi da quelli oggetto della domanda di trasferimento. Il termine previsto dall'articolo 194 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, non opera per i tramutamenti nelle sedi individuate ai sensi del primo periodo.

2. Nel termine di quarantacinque giorni dall'entrata in vigore del presente decreto il Consiglio superiore della magistratura definisce la procedura deliberando il trasferimento dei magistrati che ne hanno fatto richiesta.

3. Entro dieci giorni dalla comunicazione della deliberazione di cui al comma

1.4, del Piano nazionale di ripresa e resilienza. In questi casi il Consiglio superiore della magistratura provvede **nel termine di quindici giorni** ai sensi del comma 3-*bis* del medesimo articolo 110 e non si applica il comma 6.

3. Fino al 30 giugno 2026, in deroga **agli articoli 13 e 30-*bis*, comma 1**, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, il giudice onorario di pace può essere destinato in supplenza anche per ragioni relative alle vacanze nell'organico dei giudici professionali.

3-*bis*. All'articolo 29, comma 9, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, le parole: « successivo a quello di immissione nel ruolo » sono soppresse.

Articolo 2.

(Incentivi al trasferimento presso le corti d'appello)

1. Presso le corti d'appello che, al 30 giugno 2025, non hanno raggiunto gli obiettivi previsti dalla Missione 1, Componente 1, **Riforma 1.4**, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, e che sono individuate dal Consiglio superiore della magistratura con deliberazione adottata entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere destinati, in numero non superiore a venti, magistrati che abbiano conseguito almeno la prima valutazione di professionalità e siano provenienti da sedi diverse da quelle individuate dal Consiglio nonché da distretti di corte di appello diversi da quelli oggetto della domanda di trasferimento. Il termine previsto dall'articolo 194 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, non opera per i tramutamenti nelle sedi individuate ai sensi del primo periodo.

2. Nel termine di quarantacinque giorni **dalla data di** entrata in vigore del presente decreto il Consiglio superiore della magistratura definisce la procedura deliberando il trasferimento dei magistrati che ne hanno fatto richiesta.

3. Entro dieci giorni dalla comunicazione della deliberazione di cui al comma

1, il capo dell'ufficio giudiziario individuato predispone un programma di definizione dei procedimenti civili maturi per la decisione, tra quelli delle macro-materie rilevanti ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1. Con successivo provvedimento immediatamente esecutivo, definisce un piano di smaltimento e assegna i procedimenti ai magistrati trasferiti in forza del procedimento di cui al presente articolo in modo tale che ne sia garantita l'utile definizione entro il 30 giugno 2026. Il piano e i provvedimenti conseguenti sono comunicati al Consiglio superiore della magistratura.

4. Al magistrato trasferito ai sensi del comma 2 è attribuita, per il periodo di effettivo servizio nella sede e per un massimo di due anni, un'indennità mensile determinata in misura pari all'importo mensile dello stipendio tabellare previsto per il magistrato ordinario con tre anni di anzianità. L'effettivo servizio non include i periodi di congedo straordinario, di aspettativa per qualsiasi causa, di astensione facoltativa previsti dagli articoli 32 e 47, commi 1 e 2, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e di sospensione dal servizio per qualsiasi causa. L'indennità di cui al primo periodo non è cumulabile con quella prevista dall'articolo 13, primo e secondo comma, della legge 2 aprile 1979, n. 97. Al magistrato trasferito ai sensi del comma 2 l'aumento previsto dall'articolo 12, secondo comma, della legge 26 luglio 1978, n. 417, compete in misura pari a nove volte l'ammontare della indennità integrativa speciale in godimento.

Art. 2.

1, il capo dell'ufficio giudiziario individuato predispone un programma di definizione dei procedimenti civili maturi per la decisione, tra quelli delle macro-materie rilevanti ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1. Con successivo provvedimento immediatamente esecutivo, definisce un piano di smaltimento e assegna i procedimenti ai magistrati trasferiti in forza del procedimento di cui al presente articolo in modo tale che ne sia garantita l'utile definizione entro il 30 **giugno** 2026. Il piano e i provvedimenti conseguenti sono comunicati al Consiglio superiore della magistratura.

4. *Identico.*

4-bis. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nei limiti di spesa stabiliti dal comma 6, il Consiglio superiore della magistratura bandisce una nuova procedura di interpello, avente a oggetto i posti rimasti scoperti all'esito della procedura di cui al comma 2 presso le sedi di corte d'appello individuate a norma del comma 1, e delibera il trasfe-

Art. 2.

5. Si applicano gli articoli 3 e 5 della legge 4 maggio 1998, n. 133.

6. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 4 è autorizzata la spesa di euro 584.372 per l'anno 2025, di euro 1.221.432 per l'anno 2026 e di euro 916.074 per l'anno 2027, cui si provvede ai sensi dell'articolo 10.

Art. 3.

Articolo 3.

(Applicazioni a distanza di magistrati ordinari)

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 110 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, il Consiglio superiore della magistratura, al fine di agevolare il raggiungimento dell'obiettivo di riduzione della durata attesa dei processi civili previsto dalla Missione 1, Componente 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, dispone un'applicazione straordinaria a distanza, su base volontaria, di magistrati, anche fuori ruolo, fino a un numero massimo di cinquecento, presso gli uffici giudiziari di primo grado individuati ai sensi del comma 2. L'applicazione a distanza ha ad oggetto la definizione da remoto di almeno cinquanta procedimenti civili, individuati secondo le modalità previste dal comma 9.

2. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Consiglio superiore della magistratura, con propria deliberazione, individua gli uffici giudiziari destinatari delle applicazioni a distanza nonché il numero dei magistrati da applicare per ogni ufficio giudiziario, in relazione al livello di raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1 e indipendentemente dalla copertura dell'organico dell'ufficio giudiziario destinatario. Con la de-

rimento dei magistrati che ne fanno richiesta.

5. *Identico.*

5-bis. Le disposizioni dell'articolo 3, comma 1, della legge 4 maggio 1998, n. 133, si interpretano nel senso che a decorrere dal 9 ottobre 2010 al coniuge dipendente statale di un magistrato ordinario trasferito ad una sede disagiata si applica l'articolo 17 della legge 28 luglio 1999, n. 266.

6. Per l'attuazione delle disposizioni di cui **ai commi 4 e 4-bis** è autorizzata la spesa di euro 584.372 per l'anno 2025, di euro 1.221.432 per l'anno 2026 e di euro 916.074 per l'anno 2027, cui si provvede ai sensi dell'articolo 10.

Articolo 3.

(Applicazioni a distanza di magistrati ordinari)

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 110 **dell'ordinamento giudiziario, di cui al** regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, il Consiglio superiore della magistratura, al fine di agevolare il raggiungimento dell'obiettivo di riduzione della durata attesa dei processi civili previsto dalla Missione 1, Componente 1, **Riforma 1.4**, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, dispone un'applicazione straordinaria a distanza, su base volontaria, di magistrati, anche fuori ruolo, fino a un numero massimo di cinquecento, presso gli uffici giudiziari di primo grado individuati ai sensi del comma 2. L'applicazione a distanza ha ad oggetto la definizione da remoto di almeno cinquanta procedimenti civili, individuati secondo le modalità previste dal comma 9.

2. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Consiglio superiore della magistratura, con propria deliberazione, individua gli uffici giudiziari destinatari delle applicazioni a distanza nonché il numero dei magistrati da applicare per ogni ufficio giudiziario, in relazione al livello di raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1 e indipendentemente dalla copertura dell'organico dell'ufficio giudiziario destinatario. Con la de-

liberazione di cui al primo periodo, il Consiglio elenca gli uffici giudiziari destinatari dell'applicazione a distanza, ordinandoli secondo la gravità dello scostamento rispetto al raggiungimento degli obiettivi indicati al comma 1, e bandisce la procedura di interpello. Per proporre la domanda di applicazione a distanza l'interpello fissa un termine non superiore a quindici giorni dalla sua pubblicazione.

3. Sono ammessi a partecipare all'interpello previsto dal comma 2 i magistrati ordinari che svolgono funzioni giudicanti presso uffici giudiziari diversi da quelli destinatari delle applicazioni. Sono altresì ammessi a partecipare i magistrati collocati fuori ruolo che svolgevano funzioni giudicanti al momento del collocamento fuori dal ruolo organico. Sono esclusi i magistrati fuori ruolo in sedi situate al di fuori del territorio nazionale.

4. Nel termine e secondo le modalità stabiliti dall'interpello di cui al comma 2, **terzo periodo**, i magistrati interessati propongono domanda di applicazione a distanza, dichiarandosi contestualmente disponibili a definire, da remoto, i procedimenti civili di cui al comma 1, secondo periodo.

5. Il Consiglio superiore della magistratura, entro dieci giorni dalla scadenza del termine per la proposizione della domanda, dispone l'applicazione a distanza, secondo l'ordine di presentazione delle domande, presso gli uffici giudiziari individuati ai sensi del comma 2. Il magistrato applicato a distanza rimane in servizio presso l'ufficio di appartenenza. L'applicazione a distanza è comunicata all'ufficio di appartenenza del magistrato.

6. L'applicazione ha termine il 30 giugno 2026. Se il magistrato applicato a distanza definisce i cinquanta procedimenti civili assegnati ai sensi del comma 9 prima della scadenza del termine indicato al primo periodo, il capo dell'ufficio giudiziario destinatario dell'applicazione, con le medesime modalità di cui al comma 9, può assegnare al magistrato, che abbia manifestato la propria disponibilità, ulteriori cin-

Art. 3.

liberazione di cui al primo periodo, il Consiglio elenca gli uffici giudiziari destinatari dell'applicazione a distanza, ordinandoli secondo la gravità dello scostamento rispetto al raggiungimento degli obiettivi indicati al comma 1, e bandisce la procedura di interpello. **La deliberazione che bandisce la procedura di** interpello fissa un termine, non superiore a quindici giorni dalla sua pubblicazione, **per la presentazione della domanda di applicazione a distanza.**

3. *Identico.*

4. Nel termine e secondo le modalità stabiliti dall'interpello di cui al comma 2, i magistrati interessati **presentano** domanda di applicazione a distanza, dichiarandosi contestualmente disponibili a definire, da remoto, i procedimenti civili di cui al comma 1, secondo periodo.

5. Il Consiglio superiore della magistratura, entro dieci giorni dalla scadenza del termine per la **presentazione** della domanda, dispone l'applicazione a distanza, secondo l'ordine di presentazione delle domande, presso gli uffici giudiziari individuati ai sensi del comma 2. Il magistrato applicato a distanza rimane in servizio presso l'ufficio di appartenenza. L'applicazione a distanza è comunicata all'ufficio di appartenenza del magistrato.

6. *Identico.*

Art. 3.

quanta procedimenti civili da definire improrogabilmente entro il 30 giugno 2026.

7. Il magistrato applicato a distanza tiene le udienze da remoto ai sensi dell'articolo 127-*bis* del codice di procedura civile, o dispone il deposito di note scritte ai sensi dell'articolo 127-*ter* del medesimo codice. Se almeno una delle parti chiede che l'udienza si svolga in presenza ai sensi del secondo comma, secondo periodo, dell'articolo 127-*bis* e il giudice ritiene l'istanza fondata, rimette la causa al capo dell'ufficio per la riassegnazione a un magistrato dell'ufficio. In tal caso, al magistrato applicato è assegnato un ulteriore procedimento. Nel caso di sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, se tutte le parti si oppongono o se, nel caso previsto dall'articolo 128 del codice di procedura civile, si oppone anche una sola parte, il giudice dispone che l'udienza si svolga mediante collegamenti audiovisivi. Se con l'opposizione di cui al quarto periodo almeno una delle parti ha chiesto che l'udienza si svolga in presenza, si applicano le disposizioni di cui al secondo e terzo periodo. Il magistrato applicato a distanza partecipa alle camere di consiglio mediante i medesimi collegamenti audiovisivi previsti dal primo periodo.

8. Il capo dell'ufficio giudiziario a cui appartiene il magistrato applicato a distanza verifica periodicamente che la produttività di quest'ultimo non sia inferiore a quella media della sezione alla quale è assegnato.

9. Entro dieci giorni dalla comunicazione della deliberazione di cui al comma 2, il capo dell'ufficio giudiziario destinatario della applicazione predispone un programma di definizione dei procedimenti civili maturi per la decisione, tra quelli delle macro-materie rilevanti ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1. Con successivo provvedimento immediatamente esecutivo, assegna i procedimenti ai magistrati applicati a distanza. Il programma e i provvedimenti

7. Il magistrato applicato a distanza **svolge** le udienze da remoto ai sensi dell'articolo 127-*bis* del codice di procedura civile, o dispone il deposito di note scritte ai sensi dell'articolo 127-*ter* del medesimo codice. Se almeno una delle parti chiede che l'udienza si svolga in presenza ai sensi del secondo comma, secondo periodo, dell'articolo 127-*bis* e il giudice ritiene l'istanza fondata, rimette la causa al capo dell'ufficio per la riassegnazione a un magistrato dell'ufficio. In tal caso, al magistrato applicato è assegnato un ulteriore procedimento. Nel caso di sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, se tutte le parti si oppongono o se, nel caso previsto dall'articolo 128 del codice di procedura civile, si oppone anche una sola parte, il giudice dispone che l'udienza si svolga mediante collegamenti audiovisivi. Se con l'opposizione di cui al quarto periodo almeno una delle parti ha chiesto che l'udienza si svolga in presenza, si applicano le disposizioni di cui al secondo e terzo periodo. Il magistrato applicato a distanza partecipa alle camere di consiglio mediante i medesimi collegamenti audiovisivi previsti dal primo periodo.

8. Il capo dell'ufficio giudiziario a cui appartiene il magistrato applicato a distanza verifica periodicamente che la produttività di quest'ultimo non sia inferiore a quella media della sezione alla quale è assegnato **e, in caso contrario, chiede al Consiglio superiore della magistratura di disporre la cessazione anticipata dell'applicazione a distanza del magistrato medesimo.**

9. Entro dieci giorni dalla comunicazione della deliberazione di cui al comma 2, il capo dell'ufficio giudiziario destinatario della applicazione **a distanza** predispone un programma di definizione dei procedimenti civili maturi per la decisione, **individuandoli** tra quelli delle macro-materie rilevanti ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1. Con successivo provvedimento immediatamente esecutivo, assegna i procedimenti ai magistrati applicati a distanza. Il programma e

conseguenti sono comunicati al Consiglio superiore della magistratura.

10. Il capo dell'ufficio giudiziario destinatario delle applicazioni a distanza vigila sull'andamento del programma di definizione e comunica al Consiglio superiore della magistratura e al Ministero della giustizia, al termine del periodo di applicazione, il numero di procedimenti definiti dai magistrati applicati a distanza, indicando altresì gli estremi.

11. Il magistrato applicato a distanza ha diritto a un'indennità di disponibilità in misura corrispondente al triplo dell'indennità mensile prevista dall'articolo 2 della legge 4 maggio 1998, n. 133, corrisposta al termine del periodo di applicazione e alla condizione che, entro il termine medesimo, il magistrato abbia definito i cinquanta procedimenti civili assegnati ai sensi del comma 9. Nel caso di cui al comma 6, secondo periodo, al magistrato applicato a distanza è corrisposta una ulteriore indennità pari a quella di cui al primo periodo del presente comma, a condizione che abbia definito, entro il termine dell'applicazione, altri cinquanta procedimenti civili. L'indennità non è cumulabile con quella prevista dal primo e dal secondo comma dell'articolo 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97, **nonché con altre indennità**. Il magistrato applicato a distanza ha altresì diritto, ai fini del primo trasferimento in uffici di grado pari a quello presso il quale presta servizio, a un punteggio di anzianità aggiuntivo pari a 0,16.

12. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 11, una quota delle risorse di cui alla Missione 1, Componente 1, Investimento 1.8 « Procedure di assunzione per i tribunali civili, penali e amministrativi », del PNRR, nel limite di euro 15.273.824 per l'anno 2026, è versata, nel corrispondente anno, dai conti correnti di cui all'articolo 1, comma 1038, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero della giustizia.

Art. 3.

i provvedimenti conseguenti sono comunicati al Consiglio superiore della magistratura.

10. *Identico.*

11. Il magistrato applicato a distanza ha diritto a un'indennità di disponibilità in misura corrispondente al triplo dell'indennità mensile prevista dall'articolo 2, **commi 1 e 2**, della legge 4 maggio 1998, n. 133, corrisposta al termine del periodo di applicazione e alla condizione che, entro il termine medesimo, il magistrato abbia definito i cinquanta procedimenti civili assegnati ai sensi del comma 9. Nel caso di cui al comma 6, secondo periodo, al magistrato applicato a distanza è corrisposta una ulteriore indennità pari a quella di cui al primo periodo del presente comma, a condizione che abbia definito, entro il termine dell'applicazione, altri cinquanta procedimenti civili. L'indennità non è cumulabile con quella prevista dal primo e dal secondo comma dell'articolo 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97. Il magistrato applicato a distanza ha altresì diritto, ai fini del primo trasferimento in uffici di grado pari a quello presso il quale presta servizio, a un punteggio di anzianità aggiuntivo pari a 0,16.

12. *Identico.*

Art. 4.**Articolo 4.***(Poteri straordinari dei capi degli uffici)*

1. I capi degli uffici individuati ai sensi degli articoli 2, comma 1, e 3, comma 2, entro dieci giorni dalla comunicazione dei provvedimenti del Consiglio superiore della magistratura previsti dalle medesime norme, predispongono un piano straordinario, anche in deroga alle previsioni dell'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e, in particolare, in deroga ai limiti dei carichi esigibili di lavoro individuati dal Consiglio superiore, che consenta il conseguimento degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Il piano straordinario è predisposto tenendo conto del disposto dell'articolo 7-ter, comma 2-bis, dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e in maniera tale che la deroga ai limiti dei carichi esigibili non comprometta la qualità del servizio e della prestazione lavorativa dei magistrati.

2. In attuazione del piano possono essere derogati i criteri di assegnazione degli affari, nonché riassegnati affari già assegnati, in deroga alle ordinarie procedure di variazione tabellare e di riassegnazione degli affari previste dagli articoli 7-bis e 7-ter, del regio decreto n. 12 del 1941. Il piano e i provvedimenti conseguenti sono immediatamente esecutivi e sono trasmessi al Consiglio superiore della magistratura, per la successiva approvazione.

3. Nell'elaborazione del piano il capo dell'ufficio può disporre che i magistrati assegnatari di affari in materie estranee alle macroaree interessate dal piano, ai quali sono assegnati, in forza del piano, fascicoli in materie rientranti nelle macroaree interessate possono posporre la trattazione dei primi per dare prevalenza a quelli rientranti delle materie indicate nel piano. Qualora il piano sia rispettato, si considerano giustificati gli eventuali ritardi nel compimento degli atti relativi agli affari già assegnati nelle materie estranee, purché

Articolo 4.*(Poteri straordinari dei capi degli uffici)*

1. I capi degli uffici individuati ai sensi degli articoli 2, comma 1, e 3, comma 2, entro dieci giorni dalla comunicazione dei provvedimenti del Consiglio superiore della magistratura previsti dalle medesime norme, predispongono un piano straordinario, anche in deroga alle previsioni dell'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e, in particolare, in deroga ai limiti dei carichi esigibili di lavoro individuati dal Consiglio superiore **della magistratura**, che consenta il conseguimento degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Il piano straordinario è predisposto tenendo conto del disposto dell'articolo 7-ter, comma 2-bis, dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e in maniera tale che la deroga ai limiti dei carichi esigibili non comprometta la qualità del servizio e della prestazione lavorativa dei magistrati.

2. In attuazione del piano **di cui al comma 1** possono essere derogati i criteri di assegnazione degli affari, nonché riassegnati affari già assegnati, in deroga alle ordinarie procedure di variazione tabellare e di riassegnazione degli affari previste dagli articoli 7-bis e 7-ter **dell'ordinamento giudiziario, di cui al citato** regio decreto n. 12 del 1941. Il piano e i provvedimenti conseguenti sono immediatamente esecutivi e sono trasmessi al Consiglio superiore della magistratura, per la successiva approvazione.

3. Nell'elaborazione del piano **di cui al comma 1** il capo dell'ufficio può disporre che i magistrati assegnatari di affari in materie estranee alle macroaree interessate dal piano, ai quali sono assegnati, in forza del piano, fascicoli in materie rientranti nelle macroaree interessate possono posporre la trattazione dei primi per dare prevalenza a quelli rientranti **nelle** materie indicate nel piano. Qualora il piano sia rispettato, si considerano giustificati gli eventuali ritardi nel compimento degli atti relativi agli affari già assegnati nelle materie

siano conseguenza della partecipazione al piano. Della positiva partecipazione al piano da parte del singolo magistrato il Consiglio superiore della magistratura tiene conto ai fini di ogni successiva valutazione che lo riguarda.

4. Il piano e i provvedimenti conseguenti cessano di avere ogni efficacia il 30 giugno 2026.

Articolo 5.

(Disposizioni in materia di tirocinio dei magistrati ordinari)

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, e dall'articolo 1, comma 381, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, nonché in deroga a quanto previsto dagli articoli 18, comma 1, primo periodo, e 21, comma 1, del decreto legislativo 30 gennaio 2006,

estranee, purché siano conseguenza della partecipazione al piano. Della positiva partecipazione al piano da parte del singolo magistrato il Consiglio superiore della magistratura tiene conto ai fini di ogni successiva valutazione che lo riguarda.

4. Il piano **di cui al comma 1** e i provvedimenti conseguenti cessano di avere ogni efficacia il 30 giugno 2026.

4-bis. Al fine di agevolare il raggiungimento dell'obiettivo di riduzione della durata attesa dei processi civili previsto dalla Missione 1, Componente 1, Riforma 1.4, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, per l'anno 2026 conserva efficacia, quanto all'individuazione del carico esigibile, il programma per la gestione dei procedimenti civili e penali pendenti di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, redatto dal capo dell'ufficio giudiziario per l'anno 2025. Il termine previsto dall'articolo 37, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 98 del 2011 è differito al 31 gennaio 2027.

4-ter. I termini previsti dall'articolo 7-bis, comma 2.5, dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per l'approvazione, da parte del Consiglio superiore della magistratura, dei progetti tabellari degli uffici giudicanti nonché i termini previsti dall'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, per l'approvazione dei progetti organizzativi per le procure della Repubblica per il quadriennio 2026-2029 sono prorogati di sessanta giorni.

Articolo 5.

(Disposizioni in materia di tirocinio dei magistrati ordinari)

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, e dall'articolo 1, comma 381, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, nonché in deroga a quanto previsto dagli articoli 18, comma 1, primo periodo, e 21, comma 1, del decreto legislativo 30 gennaio 2006,

Art. 4.

Art. 5.

Art. 5.

n. 26, il tirocinio dei magistrati ordinari dichiarati idonei all'esito del concorso bandito con il decreto ministeriale 9 ottobre 2023, pubblicato in *Gazzetta ufficiale* n. 81 del 24 ottobre 2023 e nominati con decreto ministeriale adottato a norma dell'articolo 8 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, ha la durata di diciotto mesi e si svolge con le seguenti modalità:

a) una sessione della durata di quattro mesi, anche non consecutivi, presso la Scuola superiore della magistratura, disciplinata dall'articolo 20 del decreto legislativo n. 26 del 2006;

b) una sessione della durata di quattordici mesi, anche non consecutivi, presso gli uffici giudiziari di primo e di secondo grado, articolata in quattro periodi:

1) il primo periodo, della durata di sei mesi, presso le corti di appello, disciplinato con apposita delibera del Consiglio superiore della magistratura e consistente nella partecipazione all'attività giurisdizionale nella materia civile, compresa la partecipazione alla camera di consiglio;

2) il secondo periodo, della durata di tre mesi, presso i tribunali, consistente nella partecipazione all'attività giurisdizionale, compresa la partecipazione alla camera di consiglio, relativa alle controversie o ai reati rientranti nella competenza del tribunale in composizione collegiale e monocratica, in maniera che sia garantita al magistrato ordinario in tirocinio la formazione di un'equilibrata esperienza nei diversi settori;

3) il terzo periodo, della durata di un mese, presso le procure della Repubblica presso i tribunali;

4) il quarto periodo, della durata di quattro mesi, presso un ufficio corrispondente a quello di prima destinazione del magistrato ordinario in tirocinio.

n. 26, il tirocinio dei magistrati ordinari dichiarati idonei all'esito del concorso **indetto** con il decreto **del Ministro della giustizia** 9 ottobre 2023, pubblicato **nella Gazzetta Ufficiale, 4^a serie speciale, n. 78 del 13 ottobre 2023, come rettificato ai sensi dell'avviso di rettifica pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4^a serie speciale, n. 81 del 24 ottobre 2023**, e nominati con decreto ministeriale adottato a norma dell'articolo 8 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, ha la durata di diciotto mesi e si svolge con le seguenti modalità:

a) *identica*;

b) *identica*.

Articolo 6.

(Differimento di termini in materia di giustizia e di professioni pedagogiche)

1. All'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le parole « tre anni » sono sostituite dalle seguenti: « quattro anni ».

2. All'articolo 32 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116:

a) al comma 3, le parole « 31 ottobre 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 ottobre 2026 »;

b) al comma 4, le parole « 31 ottobre 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 ottobre 2026 ».

3. In deroga al disposto dell'articolo 67, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, i magistrati ausiliari in corte d'appello già prorogati in conformità al disposto dell'articolo 63, comma 2, del medesimo decreto-legge n. 69 del 2013, continuano a esercitare le funzioni fino al completamento del riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria nei tempi contemplati dall'articolo 32 del decreto legislativo n. 116 del 2017 e comunque non oltre il termine del 31 ottobre 2026 di cui al comma 2.

4. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3 è autorizzata la spesa di euro 3.960.000 per l'anno 2026.

5. All'articolo 11, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, relativo al termine di efficacia della modifica delle circoscrizioni giudiziarie de L'Aquila e Chieti, le parole: « a decorrere dal 1° gennaio 2026 » sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dal 1° gennaio 2027 ».

6. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 5 è autorizzata la spesa di euro 1.520.000 per l'anno 2026.

Articolo 6.

Art. 6.

(Differimento di termini in materia di giustizia e di professioni pedagogiche)

1. All'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le parole: « tre anni » sono sostituite dalle seguenti: « quattro anni ».

2. **Al** decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, **sono apportate le seguenti modificazioni:**

a) **l'articolo 28 è abrogato;**

b) all'articolo 32:

1) al comma 3, le parole: « 31 ottobre 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 ottobre 2026 »;

2) **il comma 4 è abrogato.**

3. In deroga al disposto dell'articolo 67, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, i magistrati ausiliari in corte d'appello già prorogati in conformità al disposto dell'articolo 63, comma 2, del medesimo decreto-legge n. 69 del 2013 continuano a esercitare le funzioni fino al completamento del riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria nei tempi contemplati dall'articolo 32 del decreto legislativo n. 116 del 2017 e comunque non oltre il termine del 31 ottobre 2026 di cui al comma 2.

4. *Identico.*

5. *Identico.*

6. *Identico.*

Art. 6.

7. Al decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, relativo al temporaneo ripristino di sezioni distaccate insulari, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10:

1) al comma 1, le parole: « 31 dicembre 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2026 »;

2) al comma 2, le parole: « 31 dicembre 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2026 »;

3) al comma 3, le parole: « 31 dicembre 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2026 »;

4) il termine di cui al comma 13 limitatamente alle sezioni distaccate di Ischia, Lipari e Portoferraio, è differito al 1° gennaio 2027.

8. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 7 del presente articolo è autorizzata la spesa di euro 159.000 per l'anno 2026.

9. All'articolo 10, comma 2, della legge 15 aprile 2024, n. 55, le parole « che hanno presentato domanda di iscrizione entro il 31 marzo 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « che hanno presentato domanda di iscrizione entro il 31 marzo 2026 » e le parole « dalla data di entrata in vigore della presente legge, » sono soppresse.

10. Alla copertura degli oneri indicati ai commi 4, 6 e 8, pari complessivamente a 5.639.000 euro per l'anno 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 10.

7. *Identico:*

a) *identico:*

1) *identico;*

2) *identico;*

3) *identico;*

4) il termine di cui al comma 13, limitatamente alle sezioni distaccate di Ischia, Lipari e Portoferraio, è differito al 1° gennaio 2027.

8. *Identico.*

9. All'articolo 10, comma 2, della legge 15 aprile 2024, n. 55, le parole: « che hanno presentato domanda di iscrizione entro il 31 marzo 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « che hanno presentato domanda di iscrizione entro il 31 marzo 2026 » e le parole: « dalla data di entrata in vigore della presente legge » sono soppresse. **Resta ferma, fino alla prima formazione dell'elenco di cui al citato articolo 10, comma 2, della legge n. 55 del 2024, la possibilità di esercitare le professioni di pedagista, di educatore professionale socio-pedagogico e di educatore nei servizi educativi per l'infanzia anche qualora non sia stata presentata la domanda di iscrizione ai sensi del medesimo articolo 10, comma 2, della legge n. 55 del 2024.**

10. *Identico.*

Articolo 7.

(Modifiche al codice di procedura civile)

1. All'articolo 445-*bis* del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole « codice di procedura civile », ovunque ricorrono, sono soppresse;

b) il quarto comma è sostituito dal seguente:

« Il conferimento dell'incarico al consulente o, se successivo, il giuramento di quest'ultimo, determina la sospensione del procedimento fino alla scadenza del termine previsto dal quarto periodo. La sospensione non impedisce l'espletamento della consulenza. Il deposito della consulenza tecnica di ufficio è comunicato dalla cancelleria alle parti. Queste ultime, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio, devono depositare la relativa dichiarazione. ».

2. Le modifiche di cui al comma 1, lettera *b)*, si applicano anche ai procedimenti pendenti nei quali, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, non è stato ancora conferito l'incarico al consulente tecnico di ufficio.

Articolo 7.

Art. 7.

(Modifiche al codice di procedura civile)

1. *Identico:*

a) al primo comma, le parole: « codice di procedura civile », ovunque ricorrono, sono soppresse;

b) *identico:*

« Il conferimento dell'incarico al consulente o, se successivo, il giuramento di quest'ultimo determina la sospensione del procedimento fino alla scadenza del termine previsto dal quarto periodo. La sospensione non impedisce l'espletamento della consulenza. Il deposito della consulenza tecnica di ufficio è comunicato dalla cancelleria alle parti. Queste ultime, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio, devono depositare la relativa dichiarazione. ».

2. Le modifiche di cui al comma 1, lettera *b)*, si applicano anche ai procedimenti pendenti nei quali, alla data di entrata in vigore **del** presente **decreto**, non è stato ancora conferito l'incarico al consulente tecnico di ufficio.

Articolo 7-bis.

Art. 7-bis.

(Modifiche al codice del processo amministrativo in materia di giurisdizione esclusiva sui provvedimenti dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale e altre disposizioni per agevolare l'adempimento spontaneo dei provvedimenti medesimi)

1. Al fine di agevolare il raggiungimento, entro il 30 giugno 2026, degli obiettivi previsti in materia di processo civile dal Piano nazionale di ripresa e resilienza mediante la devoluzione del contenzioso relativo alle controversie riguardanti i provvedimenti di competenza dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale alla giurisdizione

Art. 7-bis.

zione esclusiva del giudice amministrativo, al codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 119, comma 1, dopo la lettera *b)* è inserita la seguente:

« *b-bis)* i provvedimenti adottati dall'Agenzia per la cybersicurezza nazionale »;

b) all'articolo 133, comma 1, lettera *l)*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , e dall'Agenzia per la cybersicurezza nazionale ».

2. Ai fini della deflazione del contenzioso mediante l'adempimento spontaneo delle prescrizioni impartite dall'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, l'Agenzia medesima, nell'esercizio delle proprie funzioni sanzionatorie, può assegnare al soggetto inadempiente, nei casi di motivata impossibilità, un congruo termine per la realizzazione degli adempimenti, ivi compresi quelli relativi alle misure di sicurezza, previsti dalla normativa di riferimento. Con il regolamento di cui all'articolo 17, comma 4-*quater*, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, sono stabiliti i presupposti e le modalità per l'attuazione del primo periodo del presente comma.

Art. 8.

Articolo 8.

(Adeguamento della dotazione organica in funzione del rafforzamento della magistratura di sorveglianza)

1. Al fine di adeguare l'organico della magistratura ordinaria alle sempre più gravose attività connesse al controllo dell'esecuzione delle pene e alla tutela dei diritti delle persone detenute o soggette a misure restrittive della libertà personale, il ruolo organico del personale della magistratura ordinaria è aumentato complessivamente di cinquantotto unità. La tabella B allegata alla legge 5 marzo 1991, n. 71, come modificata dalla legge 21 febbraio 2024, n. 14, e come sostituita dal decreto legislativo 28

Articolo 8.

(Adeguamento della dotazione organica in funzione del rafforzamento della magistratura di sorveglianza)

Identico.

Art. 8.

marzo 2024, n. 45, e dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, è sostituita, a decorrere dal 1° gennaio 2026, dalla tabella B di cui all'allegato 1 annesso al presente decreto. Il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire nel corso dell'anno 2025 le procedure concorsuali di reclutamento finalizzate all'assunzione, in data non anteriore al 1° luglio 2026, delle unità di personale di magistratura di cui al presente comma.

2. Con successivo decreto del Ministro della giustizia l'organico in aumento di cui al comma 1 è destinato ad incrementare le piante organiche dei singoli uffici di sorveglianza.

3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 è autorizzata la spesa nel limite di euro 1.291.000 per l'anno 2025, di euro 2.476.686 per l'anno 2026, di euro 5.076.121 per l'anno 2027, di euro 6.225.492 per l'anno 2028, di euro 6.225.492 per l'anno 2029, di euro 7.287.758 per l'anno 2030, di euro 8.085.220 per l'anno 2031, di euro 8.091.977 per l'anno 2032, di euro 8.382.151 per l'anno 2033, di euro 8.406.332 per l'anno 2034 e di euro 8.696.506 a decorrere dall'anno 2035, cui si provvede ai sensi dell'articolo 10.

Articolo 8-bis.**Art. 8-bis.**

(Autorizzazione di spesa per le finalità di cui all'articolo 97-ter delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, in materia di accertamento della fattibilità tecnica di particolari modalità di controllo dell'esecuzione di provvedimenti dell'autorità giudiziaria)

1. Per le finalità di cui all'articolo 97-ter delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è autorizzata, in favore del Ministero dell'interno, la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2025.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi

Art. 8-bis.

dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131, che, alla data del 16 settembre 2025, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e restano, pertanto, acquisite all'entrata del bilancio dello Stato.

Art. 9.

Articolo 9.

(Disposizioni urgenti in materia di pagamento degli indennizzi di cui alla legge 24 marzo 2001, n. 89)

1. Alla legge 24 marzo 2001, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, comma 1, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: « In ogni caso la domanda può essere proposta in pendenza del processo quando è superato il termine ragionevole di durata dello stesso. »;

b) all'articolo 5-*sexies* sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1-*bis*, al primo periodo, dopo le parole: « domanda di equa riparazione » sono aggiunte le seguenti: « , a pena di decadenza » e il secondo periodo è soppresso;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Decorsi due anni dalla dichiarazione precedentemente resa a norma del comma 1, la pubblica amministrazione può chiederne il rinnovo. In caso di richiesta di rinnovo il creditore presenta la dichiarazione o la documentazione allegata con le modalità previste dai decreti di cui ai commi 3 e 3-*bis*. »;

3) al comma 4, le parole: « Nel caso di mancata, incompleta o irregolare trasmissione » sono sostituite dalle seguenti: « Ferma la decadenza di cui al comma 1-*bis*, nel caso di incompleta o irregolare trasmissione »;

4) al comma 12, secondo periodo, le parole: « anche in deroga al disposto del comma 9 » sono soppresse;

Articolo 9.

(Disposizioni urgenti in materia di pagamento degli indennizzi di cui alla legge 24 marzo 2001, n. 89)

1. *Identico:*

a) *identica;*

b) *identico:*

1) *identico;*

2) *identico;*

3) al comma 4, le parole: « Nel caso di mancata, incompleta o irregolare trasmissione » sono sostituite dalle seguenti: « Ferma **restando** la decadenza di cui al comma 1-*bis*, nel caso di incompleta o irregolare trasmissione »;

4) *identico;*

Art. 9.

5) il comma 12-*bis* è sostituito dal seguente:

« 12-*bis*. I creditori di somme liquidate a norma della presente legge fino al 31 dicembre 2021, rinnovano la dichiarazione di cui al comma 1 utilizzando le modalità disciplinate dai commi 3 e 3-*bis*, entro il 30 ottobre 2026, a pena di decadenza. Fino al 21 gennaio 2027, i creditori di cui al comma 1 non possono iniziare azioni esecutive o giudizi di ottemperanza e le azioni esecutive e i giudizi di ottemperanza in corso sono sospesi. »;

6) dopo il comma 12-*bis* sono aggiunti i seguenti:

« 12-*ter*. I creditori di somme liquidate a norma della presente legge nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e l'entrata in vigore della presente disposizione, qualora non vi abbiano provveduto, presentano la dichiarazione di cui al comma 1, utilizzando le modalità disciplinate dai commi 3 e 3-*bis*, entro un anno dalla entrata in vigore della presente disposizione, a pena di decadenza.

12-*quater*. Entro un mese dalla entrata in vigore della presente disposizione, il Ministero della giustizia dà notizia dell'onere di rinnovo o di presentazione della dichiarazione a pena di decadenza, stabilito dai commi 1-*bis*, 12-*bis* e 12-*ter*, mediante avviso pubblicato sul proprio sito *internet* istituzionale e comunicato telematicamente, presso il domicilio digitale, alle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale iscritte nell'elenco di cui all'articolo 137 del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e alle organizzazioni e associazioni iscritte nell'elenco di cui agli articoli 840-*bis* del codice di procedura civile e 196-*ter* delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile. L'avviso di cui al primo periodo è altresì comunicato al Consiglio nazionale forense per la diffusione presso gli ordini territoriali. ».

5) *identico*:

« 12-*bis*. I creditori di somme liquidate a norma della presente legge fino al 31 dicembre 2021 rinnovano la dichiarazione di cui al comma 1 utilizzando le modalità disciplinate dai commi 3 e 3-*bis*, entro il 30 ottobre 2026, a pena di decadenza. Fino al 21 gennaio 2027, i creditori di cui al comma 1 non possono iniziare azioni esecutive o giudizi di ottemperanza e le azioni esecutive e i giudizi di ottemperanza in corso sono sospesi. »;

6) *identico*:

« 12-*ter*. I creditori di somme liquidate a norma della presente legge nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e **la data di** entrata in vigore della presente disposizione, qualora non vi abbiano provveduto, presentano la dichiarazione di cui al comma 1, utilizzando le modalità disciplinate dai commi 3 e 3-*bis*, entro un anno dalla **data di** entrata in vigore della presente disposizione, a pena di decadenza.

12-*quater*. Entro un mese dalla **data di** entrata in vigore della presente disposizione, il Ministero della giustizia dà notizia dell'onere di rinnovo o di presentazione della dichiarazione a pena di decadenza, stabilito dai commi 1-*bis*, 12-*bis* e 12-*ter*, mediante avviso pubblicato sul proprio sito *internet* istituzionale e comunicato telematicamente, presso il domicilio digitale, alle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale iscritte nell'elenco di cui all'articolo 137 del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e alle organizzazioni e associazioni iscritte nell'elenco di cui agli articoli 840-*bis*, **secondo comma**, del codice di procedura civile e 196-*ter* delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile. L'avviso di cui al primo periodo è altresì comunicato al Consiglio nazionale forense per la diffusione presso gli ordini territoriali. ».

Art. 10.

Articolo 10.

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 2, 6 e 8 del presente decreto, pari a euro 1.875.372 per l'anno 2025, euro 9.337.118 per l'anno 2026, euro 5.992.195 per l'anno 2027, euro 6.225.492 per l'anno 2028, euro 6.225.492 per l'anno 2029, euro 7.287.758 per l'anno 2030, euro 8.085.220 per l'anno 2031, euro 8.091.977 per l'anno 2032, euro 8.382.151 per l'anno 2033, euro 8.406.332 per l'anno 2034 ed euro 8.696.506 a decorrere dall'anno 2035, si provvede mediante riduzione di euro 1.875.372 per l'anno 2025, di euro 9.337.118 per l'anno 2026 e di euro 9.612.580 annui a decorrere dall'anno 2027 dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali », della Missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

2. Dall'attuazione del presente decreto, a eccezione di quanto previsto all'articolo 3 e al comma 1 del presente articolo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

Art. 11.

Articolo 11.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Articolo 10.

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 2, 6 e 8 del presente decreto, pari a euro 1.875.372 per l'anno 2025, euro 9.337.118 per l'anno 2026, euro 5.992.195 per l'anno 2027, euro 6.225.492 per l'anno 2028, euro 6.225.492 per l'anno 2029, euro 7.287.758 per l'anno 2030, euro 8.085.220 per l'anno 2031, euro 8.091.977 per l'anno 2032, euro 8.382.151 per l'anno 2033, euro 8.406.332 per l'anno 2034 ed euro 8.696.506 a decorrere dall'anno 2035, si provvede mediante riduzione di euro 1.875.372 per l'anno 2025, di euro 9.337.118 per l'anno 2026 e di euro 9.612.580 annui a decorrere dall'anno 2027 dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della **missione** « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

2. Dall'attuazione del presente decreto, a eccezione di quanto previsto **agli articoli 3 e 8-bis** e al comma 1 del presente articolo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie **disponibili** a legislazione vigente.

Art. 11.

Dato a Roma, addì 8 agosto 2025

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei
ministri*

NORDIO, *Ministro della giustizia*

Visto, *il Guardasigilli*: NORDIO

(segue: testo del decreto-legge)

ALLEGATO 1
(articolo 8, comma 1)

« Tabella B
(articolo 1, comma 2)

RUOLO ORGANICO DELLA MAGISTRATURA ORDINARIA	
A. Magistrato con funzioni direttive apicali giudicanti di legittimità: Primo Presidente della Corte di cassazione	1
B. Magistrato con funzioni direttive apicali requirenti di legittimità: Procuratore generale presso la Corte di cassazione	1
C. Magistrati con funzioni direttive superiori di legittimità:	
Presidente aggiunto della Corte di cassazione	1
Procuratore generale aggiunto presso la Corte di cassazione	1
Presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche	1
D. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti direttive di legittimità	65
E. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di legittimità nonché magistrati destinati all'esercizio delle funzioni di procuratori europei delegati innanzi alla Corte di cassazione	442
F. Magistrato con funzioni direttive requirenti di coordinamento nazionale: Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo	1
G. Magistrati con funzioni direttive di merito di secondo grado, giudicanti e requirenti	52
H. Magistrati con funzioni direttive di merito di primo grado elevate, giudicanti e requirenti	53
I. Magistrati con funzioni direttive di merito giudicanti e requirenti di primo grado	314
L. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di merito di primo e di secondo grado, di magistrato distrettuale, di coordinamento nazionale presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e semidirettive di primo grado, di primo grado elevate e di secondo grado, magistrati destinati alle funzioni di procuratori europei delegati, nonché magistrati destinati alle funzioni requirenti di membro nazionale, aggiunto e assistente presso l'Eurojust.	10.059*
M. Magistrati destinati a funzioni non giudiziarie	180
Magistrati ordinari in tirocinio	(numero pari a quello dei posti vacanti nell'organico)
TOTALE	11.171

* L'incremento di cinquantotto unità decorre dal 1° luglio 2026.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione)

ALLEGATO 1
(articolo 8, comma 1)

« Tabella B
(articolo 1, comma 2)

RUOLO ORGANICO DELLA MAGISTRATURA ORDINARIA	
A. Magistrato con funzioni direttive apicali giudicanti di legittimità: Primo Presidente della Corte di cassazione	1
B. Magistrato con funzioni direttive apicali requirenti di legittimità: Procuratore generale presso la Corte di cassazione	1
C. Magistrati con funzioni direttive superiori di legittimità:	
Presidente aggiunto della Corte di cassazione	1
Procuratore generale aggiunto presso la Corte di cassazione	1
Presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche	1
D. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti direttive di legittimità	65
E. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di legittimità nonché magistrati destinati all'esercizio delle funzioni di procuratori europei delegati innanzi alla Corte di cassazione	442
F. Magistrato con funzioni direttive requirenti di coordinamento nazionale: Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo	1
G. Magistrati con funzioni direttive di merito di secondo grado, giudicanti e requirenti	52
H. Magistrati con funzioni direttive di merito di primo grado elevate, giudicanti e requirenti	53
I. Magistrati con funzioni direttive di merito giudicanti e requirenti di primo grado	314
L. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di merito di primo e di secondo grado, di magistrato distrettuale, di coordinamento nazionale presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e semidirettive di primo grado, di primo grado elevate e di secondo grado, magistrati destinati alle funzioni di procuratori europei delegati, nonché magistrati destinati alle funzioni requirenti di membro nazionale, aggiunto e assistente presso l'Eurojust.	10.059*
M. Magistrati destinati a funzioni non giudiziarie	180
N. Magistrati ordinari in tirocinio	(numero pari a quello dei posti vacanti nell'organico)
TOTALE	11.171

* L'incremento di cinquantotto unità decorre dal 1° luglio 2026. ».

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



19PDL0160800